

**Ordinanza  
sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi  
delle banche e dei commercianti di valori mobiliari  
(Ordinanza sui fondi propri, OFoP)**

**Modifica del 13 febbraio 2013**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

All'ordinanza del 1° giugno 2012<sup>1</sup> sui fondi propri è aggiunto un nuovo allegato 7 conformemente alla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2013.

13 febbraio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 952.03

*Allegato 7*  
(art. 44 cpv. 2)

## **Cuscinetto anticiclico**

1. Le banche sono obbligate a detenere, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, un cuscinetto anticiclico su posizioni di credito garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare per immobili d'abitazione in Svizzera secondo l'articolo 72.
2. Il cuscinetto ammonta all'1 per cento delle posizioni di credito ponderate in funzione del rischio.
3. Il cuscinetto anticiclico è applicabile dal 30 settembre 2013 e dura sino all'abrogazione o alla modifica del presente allegato.